



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di accordo integrativo per il personale dirigente. Anno 2024.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, al riguardo, si fa presente quanto segue.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 5 (*Retribuzione di risultato*), comma 6, si ribadisce quanto evidenziato con nota DFP 25313 del 10/04/2014, circa le erogazioni *pro quota* della retribuzione di risultato. Si rammenta, infatti, quanto previsto dal quadro normativo vigente (art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009), che richiede, a tal fine, la validazione della Relazione sulla *performance* da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nonché quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis* Corte dei Conti SRC Sardegna, sent. n.12/2020) e anche dall'ARAN, che esclude "la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento" (cfr. ARAN, AFL 52 del 19/7/2022).

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 9, ultimo capoverso, che prevede che "*I dirigenti che, malgrado l'applicazione del citato criterio di selezione, risultino in posizione di ex aequo partecipano alla maggiorazione, tramite ripartizione, tra tutti gli aventi diritto, del budget costituito dal 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale moltiplicato per il contingente base dell'1% di cui sopra, arrotondato ad unità intera.*", nel rinviare alla predetta nota DFP 25313 del 10/04/2014, si ribadisce la necessità di sostituire, in sede di sottoscrizione definitiva, il predetto criterio con criteri idonei alla effettiva risoluzione delle eventuali posizioni di *ex aequo* nell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato, ispirate ai principi del merito che connotano detto istituto secondo la normativa di riferimento.

Pertanto, si ritiene che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso alle condizioni di cui alla presente nota e di cui all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 99323 del 28.04.2025).

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 59888 e 57966 del 2025

Allegati:

Risposta a Nota n. 22362 del 24 marzo 2025

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2024 per il personale dirigente.

Con la nota in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo per l'utilizzo del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia dell'INPS, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta ipotesi è pervenuta corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dal verbale del Collegio dei Sindaci n. 6 del 27 febbraio 2025 relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per l'anno 2024 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato pari ad euro 57.837.244,26, il cui ammontare, al netto delle risorse relative agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL area funzioni centrali 2019 -2021, inserite nel fondo 2023 a titolo di *una tantum*, risulta invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

Al riguardo, con riferimento alla costituzione del Fondo di cui all'allegata determinazione n. 124 del 20 maggio 2024, si evidenzia che l'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità che vi confluiscono non risulta corretto, in quanto include anche le risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del CCNL 2019-2021, destinate a corrispondere gli incrementi della retribuzione di parte fissa per le annualità 2019 e 2020. Tali risorse sono già ricomprese nell'incremento a regime previsto al successivo comma 2 del citato articolo, con decorrenza 1° gennaio 2021, pari a euro 1.924.114,63 (2,75% del monte salari 2018).

Ciò posto, l'ammontare complessivo delle risorse fisse e variabili va rettificato in euro 59.086.731,64, in luogo di euro 59.622.331,64, con conseguente rideterminazione dell'entità della riduzione per la riconduzione al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Va adeguata anche la relazione tecnico-illustrativa.

Relativamente alla previsione di cui all'articolo 5, comma 6, che conferma anche per l'anno 2024 le modalità di erogazione *pro quota* della retribuzione di risultato previste dall'articolo 5, commi 5 e 7, del CCNI 2022 sottoscritto il 10 gennaio 2024, si rinvia alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le risorse del fondo, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Il Ragioniere Generale dello Stato